

BANDO DOPPIA TRANSIZIONE

Anno 2026

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria (di seguito "Camera di Commercio"), tramite il proprio Punto Impresa Digitale (PID), nell'ambito delle attività previste dal Piano Nazionale Transizione 5.0 e in attuazione del Decreto del 17 marzo 2026 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy riferito alle modifiche al diritto annuale, emana la presente iniziativa finalizzata a sostenere i processi di innovazione del sistema produttivo locale.
2. Attraverso il "Bando Voucher Doppia Transizione", la Camera di Commercio intende supportare finanziariamente le Micro, Piccole e Medie Imprese (di seguito MPMI) della propria circoscrizione territoriale nell'adozione di soluzioni tecnologiche avanzate e l'attivazione di processi di sostenibilità aziendale. L'intervento è volto a favorire la digitalizzazione e lo sviluppo di nuove competenze professionali.
3. Nello specifico, la misura persegue l'obiettivo di stimolare la predisposizione e attuazione di progetti coerenti con la strategia definita dal piano Nazionale Transizione 5.0, l'acquisizione di servizi consulenziali e formativi, nonché l'acquisto di tecnologie, rafforzando così la competitività e la resilienza delle imprese nel mercato globale.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

1. Il presente Bando disciplina il procedimento di accesso e di liquidazione di contributi a fondo perduto (voucher) per la realizzazione di un **progetto coerente con la strategia del Piano Nazionale Transizione 5.0** e che preveda l'acquisizione di:
 - a. Tecnologie;
 - b. Servizi di consulenza e formazione;

che abbiano le caratteristiche specificate nell'articolo 7.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio, a disposizione dei soggetti beneficiari, ammontano a euro 150.000.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.
3. I voucher avranno un importo unitario massimo di euro 7.000, non comprensivo dell'eventuale premialità di cui al successivo comma 7.
4. L'entità massima dell'agevolazione (senza considerare eventuali premialità di cui al successivo comma 7) non può superare il 70% delle spese ammissibili.
5. Il valore minimo dell'investimento (sole spese ammissibili) è di euro 1.000.
6. Nell'ambito delle valutazioni istruttorie compiute in fase di accesso alle agevolazioni, costituiscono elementi premianti il possesso di almeno di uno dei seguenti titoli:
 - a) l'avvenuta attribuzione al proponente del rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'applicazione della premialità è subordinata alla presenza del proponente, alla data di

presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, nell'apposito elenco delle imprese con rating di legalità previsto dalla normativa di riferimento;

b) il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e all'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162. L'applicazione della premialità è subordinata al possesso della certificazione alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni.

7. Alle imprese in possesso degli elementi premianti di cui al comma precedente (uno o entrambi i titoli), verrà riconosciuta una premialità di euro 200,00 concedibile nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali *de minimis*.
8. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto, dove applicabile, del 4% ai sensi dell'art. 43 comma 2 del Decreto Legislativo 24 marzo 2025 n. 33.
9. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
 - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
 - chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
 - riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa, presentino i seguenti requisiti:
 - a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003¹;
 - b) abbiano sede legale o unità locale nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Reggio Calabria;
 - c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese, riportino nella posizione presso il R.I./REA l'attività per cui concorrono al Bando, e non si trovino in stato di cessazione o sospensione dell'attività; si precisa che non possono beneficiare i soggetti iscritti solo al Repertorio Economico Amministrativo (REA);
 - d) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 e dall'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
 - e) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria, né siano sottoposte ad una delle procedure individuate dal Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, finalizzate alla liquidazione dell'azienda: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - f) che non sia soggetta a sanzione interdittiva, di cui all'art.9 comma 2 lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

¹ Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003).

- g) siano in regola, e nell'esatta misura, con il pagamento del diritto annuale; in caso di irregolarità nel pagamento del diritto annuale, la regolarizzazione dovrà essere effettuata entro 10 giorni dalla comunicazione della Camera di Commercio, come da procedura indicata al successivo art. 11;
 - h) abbiano assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
 - i) non abbiano legali rappresentanti o amministratori che, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
 - j) non abbiano forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di commercio di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135².
 - k) abbiano assolto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni da eventi catastrofici previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere da b) a k), devono essere posseduti dal momento di presentazione della domanda fino a quello di liquidazione del voucher, pena la revoca del voucher concesso.
3. Le imprese plurilocalizzate, ovvero con sede/unità locali dislocati in più circoscrizioni territoriali, dovranno descrivere nel dettaglio la coerenza e la correlazione dell'intervento per il quale richiedono il finanziamento con la specifica attività esercitata nella sede/unità locale presente nella circoscrizione territoriale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nonché gli impatti attesi sul territorio metropolitano.

ARTICOLO 5 – NUMEROSITA' DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

1. Ogni impresa può presentare un'unica domanda di contributo. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo l'ultima domanda presentata in ordine cronologico, che annulla le precedenti.

ARTICOLO 6 – FORNITORI DI SERVIZI

1. I fornitori di servizi non possono:
- essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa richiedente – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile;
 - essere amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro prossimi congiunti;
 - essere società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro congiunti;
 - avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con l'impresa beneficiaria³.

² Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

³ Per "assetto proprietario sostanzialmente coincidente" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

2. Relativamente ai soli **servizi di consulenza e formazione** l'impresa potrà avvalersi esclusivamente di:

- Competence Center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione, Tecnopoli, European Digital Innovation Hub (EDIH), cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali, nazionali o europei;
- incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
- FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
- start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
- enti di formazione (es. agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università, Scuola di Alta formazione, Istituti tecnici superiori) o altri soggetti qualificati certificati ISO 9001 per il settore EA37 per assicurare l'erogazione di percorsi formativi e professionalizzanti di qualità;
- Innovation Manager certificati a fronte della norma UNI 11814 da enti accreditati e/o Innovation manager iscritti nell'elenco dei manager tenuto da Unioncamere (consultabile all'indirizzo web: <https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/elenco-dei-manager-dell'innovazione>);
- ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività, a favore di clienti diversi, per servizi di consulenza e/o formazione alle imprese, nell'ambito delle medesime tecnologie di cui all'art. 7 del presente bando e oggetto dell'intervento richiesto. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.

Tutti i fornitori, compresi gli "ulteriori fornitori", devono essere regolarmente iscritti al Registro Imprese e aver dichiarato lo svolgimento dell'attività per la quale forniscono il bene e/o servizio oggetto di contributo. Nel caso in cui gli "ulteriori fornitori" non siano assoggettati all'iscrizione al Registro Imprese, dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione con l'indicazione dei motivi di non sussistenza dell'obbligo di iscrizione al Registro Imprese.

ARTICOLO 7 – SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese per l'**acquisto delle tecnologie**:

- a. manifattura additiva e stampa 3D;
- b. cloud, fog e quantum computing;
- c. soluzioni di cyber security e business continuity;
- d. intelligenza artificiale;
- e. infrastrutture per il Calcolo ad Alte Prestazioni (HPC);

- f. robotica avanzata e collaborativa;
- g. big data & analytics;
- h. blockchain;
- i. soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
- j. Internet of Things (IoT) e sistemi di sensoristica interconnessa;
- k. soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);
- l. customer relationship management (CRM)
- m. sistemi di geolocalizzazione;
- n. sistemi per l'in-store customer experience;

2. Sono ammissibili le spese per i seguenti **servizi di consulenza**:

- a. analisi (anche attraverso audit) finalizzate alla rilevazione e misurazione del profilo digitale dell'impresa utile alla predisposizione dei relativi piani di sviluppo;
- b. predisposizione di piani di sviluppo dell'impresa in chiave digitale;
- c. implementazione di tecnologie di cui all'art 7 comma 1 del presente bando;
- d. implementazione di Sistemi di gestione dell'innovazione (es. norme della serie ISO 56000), di Sistemi per la digitalizzazione e la sicurezza delle informazioni (es. norme della serie ISO/IEC 42001, 27001, ecc.);
- e. servizi di matching per favorire collaborazioni con il mondo della ricerca pubblica;
- f. acquisizione temporanea del servizio esterno di Innovation Manager per favorire la transizione digitale dell'impresa.

3. Sono ammissibili le spese per i seguenti **servizi di formazione**:

- a. attività di formazione finalizzata al conseguimento della qualifica per profili collegati ai temi dell'innovazione (es. Innovation Manager, Innovation Specialist, Innovation Technician) delle risorse impiegate stabilmente all'interno dell'impresa;
- b. altre attività di formazione indirizzate alle risorse umane impiegate stabilmente finalizzate ad acquisire competenze in ambito digitale e connesse alle tecnologie di cui all'elenco art. 7 comma 1.

Le attività di formazione dovranno essere rivolte ai seguenti soggetti: titolari e coadiuvanti di imprese individuali; soci delle società di persone con esclusione dei soci

accomandanti; amministratori delle società di capitale, cooperative e consortili; personale dipendente. Sono escluse le spese sostenute per la formazione di lavoratori parasubordinati o con rapporti di collaborazione.

4. Sono in ogni caso **escluse dalle spese ammissibili** quelle per:
 - trasporto, vitto e alloggio;
 - siti web aziendali;
 - l'acquisto di tecnologie informatiche di base (ad esempio PC, smartphone, centralini, notebook, tablet, stampanti non 3D) non è ammissibile, a meno che non sia strettamente collegato all'acquisto di altra tecnologia prevista all'art. 7 comma 1;
 - acquisto di servizi di web advertising e/o SEO, SEM;
 - servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
 - servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.
 - servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
 - l'acquisizione di beni e servizi riconducibili alla gestione ordinaria ed al funzionamento dell'impresa.
5. Tutte le spese possono essere sostenute e pagate a partire dalla data di pubblicazione del presente bando ed entro 10 mesi dalla data di comunicazione all'impresa del provvedimento di concessione. Tale termine deve intendersi come termine ultimo di rendicontazione.
6. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse.
7. Il contributo non potrà essere concesso:
 - a) alle imprese che hanno già beneficiato del voucher in due o più precedenti edizioni del Bando. Sono considerate beneficiarie le imprese che hanno ricevuto la concessione e hanno presentato la rendicontazione, indipendentemente dall'effettiva liquidazione (per l'annualità 2025 si fa riferimento alla sola concessione);
 - b) per spese relative agli stessi interventi e/o alle medesime tecnologie già finanziati alle imprese in una precedente edizione del bando.

ARTICOLO 8 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime de minimis ai sensi dei Regolamenti UE n. 2023/2831 del 15/12/2023 (GUUE L del 15.12.2023) o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).
2. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

ARTICOLO 9 – CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

- a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevato previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili individuabili.
 3. Nel limite del 100% delle spese effettivamente sostenute, le agevolazioni sono cumulabili anche con le misure generali, di carattere fiscale, che non configurano aiuti di Stato.

ARTICOLO 10 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le domande di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale ed assolvimento dell'imposta di bollo, attraverso la piattaforma ReStart di InfoCamere disponibile all'indirizzo <https://restart.infocamere.it>.

L'accesso alla piattaforma avviene con autenticazione tramite identità digitale SPID / CNS / CIE.

A partire dalle ore **10:00 del 8 luglio 2026** sarà possibile accedere alla piattaforma per la compilazione della domanda e il caricamento della documentazione richiesta.

2. A partire dalle ore **10:00 del 1/9/2026** alle ore **19:00 del 3/9/2026** sarà possibile procedere con la presentazione della domanda mediante l'invio telematico in piattaforma.

Saranno automaticamente escluse le domande presentate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.

3. La domanda può essere trasmessa, oltre che dall'impresa richiedente, anche da un intermediario nelle medesime modalità descritte, purchè venga espressamente indicata l'impresa per conto della quale si trasmette la domanda.
4. A pena di esclusione alla domanda, generata attraverso la piattaforma Restart, dovrà essere allegata la seguente documentazione **firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

- "**Modulo di autodichiarazione**", disponibile sul sito internet www.rc.camcom.gov.it, nella sezione "Opportunità, contributi e premi", compilato in ogni sua parte;
- "**Modulo 1**", disponibile sul sito www.rc.camcom.gov.it, alla sezione "Opportunità, contributi e premi". Il Modulo 1 contiene, tra le altre, le seguenti dichiarazioni e informazioni:
 - descrizione del progetto proposto;
 - obiettivi e risultati attesi;
 - ragione sociale, partita IVA dei fornitori di cui si avvarrà l'impresa richiedente e indicazione della parte di intervento da loro realizzata: costi di acquisto, costi di consulenza, costi per formazione.

Alla domanda dovrà, inoltre, essere allegata la seguente documentazione acquisita in data antecedente a quella di presentazione della domanda di voucher:

- **preventivi di spesa**;
- **documento di polizza catastofale**;
- **report di self-assessment di maturità digitale compilato "Self i4.0"⁴** svolto nel 2026;
- (*ove applicabile*) **Autodichiarazione ulteriori fornitori** relativa a quanto previsto dal precedente art. 6, disponibile sul sito internet www.rc.camcom.gov.it alla sezione dedicata al Bando, compilata in ogni sua parte e sottoscritta digitalmente in formato

⁴ il modello può essere trovato sul portale nazionale dei PID:

<https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/assessment-maturita-digitale-imprese>

p7m dal fornitore.

5. I preventivi di spesa devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo; nel caso di preventivi relativi a beni strumentali, compresi i software, è richiesta anche la scheda tecnica dei prodotti oggetto di fornitura.

I preventivi dovranno essere predisposti su propria carta intestata da fornitori di servizi (cfr. art. 6) o per tecnologie da soggetti regolarmente abilitati; non saranno ammessi auto preventivi.

6. Le domande sono soggette ad imposta di bollo di euro 16,00 da assolvere in modo virtuale utilizzando PagoPA al momento dell'invio della pratica.

7. È obbligatoria l'indicazione dell'indirizzo PEC aziendale (domicilio digitale), presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica.

8. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

La Camera di Commercio non si assume alcuna responsabilità per la mancata consegna di comunicazioni relative al presente bando per cause non dipendenti dalla Camera, quali ad esempio: inesatta indicazione della pec dell'impresa; mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo pec indicato in fase di domanda; casella PEC non attiva, malfunzionante o disabilitata; eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. E' prevista una **procedura valutativa a sportello** (di cui all'art. 13 comma 2, lett. a) del D.lgs. 27 novembre 2025, n. 184) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una verifica da parte della Camera di commercio relativa all'attinenza del progetto oggetto dell'agevolazione con le finalità del presente bando, dei beni e servizi di cui all'articolo 7 e dei fornitori dei servizi con quanto previsto all'articolo 6.
2. La Camera di commercio verificherà la completezza e la regolarità della domanda e della documentazione presentata, nonché il possesso dei requisiti di cui al presente bando attraverso le banche dati camerali, nonché attraverso le banche dati di altre Pubbliche amministrazioni.
3. Non sarà ammessa alcuna integrazione alle domande presentate, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.
4. Qualora l'istruttoria dovesse accertare la irregolarità del pagamento del diritto annuale alla data di invio della domanda, l'impresa dovrà regolarizzare la sua posizione, pena l'inammissibilità della domanda, entro 10 gg di calendario dalla richiesta che sarà inviata dalla Camera di commercio a mezzo PEC all'indirizzo indicato sulla domanda di contributo.
5. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutti i chiarimenti ritenuti necessari per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali chiarimenti entro e non oltre il termine di 10 giorni solari dalla notifica della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.
6. Al termine della fase di valutazione, il Segretario Generale approva entro il termine di 90 giorni dalla chiusura del bando i seguenti elenchi con propria Determinazione pubblicata sul sito della Camera di commercio:
 - l'elenco delle domande **ammesse e finanziabili**;
 - l'elenco delle domande **ammesse non finanziabili** (per esaurimento delle risorse a disposizione);
 - l'elenco delle domande **non ammesse** (per mancato superamento dell'istruttoria formale e/o tecnica).

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Bando;
 - b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
 - c) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell'impresa, preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio;
 - d) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - e) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, spese ammissibili per un importo minimo effettivo non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo;
 - f) a conservare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
 - g) a conservare per un periodo di almeno 3 (tre) anni gli eventuali beni strumentali agevolati;
 - h) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità o della certificazione della parità di genere;
 - i) a segnalare tempestivamente, a mezzo PEC, l'eventuale rinuncia al beneficio qualora l'impresa abbia degli impedimenti nella realizzazione del progetto;
 - j) a compilare un questionario di valutazione sulle procedure di accesso al contributo e sulle caratteristiche dell'intervento realizzato. Tale questionario deve essere trasmesso con la rendicontazione finale;
 - k) a sottoporsi dopo la rendicontazione e prima della liquidazione del contributo, su richiesta a cura della Camera, all'assessment guidato Zoom 4.0 (cfr. www.puntoimpresadigitale.camcom.it).

2. I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di decadenza, a richiedere alla Camera preventiva autorizzazione - all'indirizzo PEC cameradicommercio@rc.legalmail.camcom.it - per eventuali variazioni relative all'intervento, ai fornitori o alle spese indicate nella domanda. La richiesta dovrà essere adeguatamente motivata e dovrà essere specificato lo stato di avanzamento dell'intervento finanziato. Si precisa che non saranno accolte in alcun modo richieste di variazione in sanatoria, ovvero successive alla effettiva realizzazione della variazione oggetto della richiesta e richieste pervenute nei 30 giorni precedenti alla scadenza del termine di rendicontazione.

ARTICOLO 13 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente articolo 12 e avverrà solo dopo l'invio telematico della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante la piattaforma ReStart. Sul sito internet camerale www.rc.camcom.gov.it, alla sezione dedicata al bando, sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.
Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione firmata digitalmente in formato p7m dal titolare/legale rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher:
 - a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.rc.camcom.gov.it, alla sezione dedicata al bando), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, riferiti alle attività realizzate, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;

- b) copia delle fatture elettroniche in formato.XML e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a), debitamente quietanzati, unitamente alla documentazione probatoria richiesta dalla Camera di Commercio in fase di concessione; nel testo delle fatture dovrà essere inserito dal fornitore un esplicito riferimento al presente bando e alla relativa edizione. Tali documenti, pena la non ammissibilità della spesa, devono, tra l'altro, riportare l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003.
Solo per le fatture emesse tra la data di domanda e la comunicazione del CUP assegnato dalla Camera le imprese beneficiarie dovranno provvedere all'integrazione per l'apposizione del CUP mediante il servizio web, disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate (Fatture e Corrispettivi);
- c) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, ecc.). Per quietanza si intende: documentazione bancaria o postale nella quale vi sia esplicito riferimento alle fatture e che ne attesti l'effettivo avvenuto pagamento entro la data di rendicontazione. Costituisce quietanza di pagamento: 1) la copia del bonifico bancario/ postale effettuato dall'impresa beneficiaria corredato dalla copia della relativa sezione dell'estratto conto debitamente intestato all'impresa beneficiaria dalla quale risulti l'effettiva esecuzione del bonifico entro i termini di rendicontazione (non saranno considerate quietanze le liste movimenti o documenti analoghi); oppure 2) la copia dell'assegno emesso dall'impresa beneficiaria a favore del fornitore, debitamente compilato in ogni sua parte, corredato dalla copia della relativa sezione dell'estratto conto debitamente intestato all'impresa beneficiaria dalla quale risulti l'effettivo incasso dell'assegno entro i termini di rendicontazione;
- d) nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo, rese e sottoscritte dal fornitore della formazione;
- e) relazione del fornitore (su propria carta intestata indirizzata all'impresa e sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa fornitrice) che attesta l'avvenuta esecuzione di forniture o servizi;
- f) una relazione finale dettagliata come da modello predisposto dalla Camera di Commercio, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher, di consuntivazione delle attività realizzate, che ne evidenzia i contenuti, la coerenza con l'utilizzo della/e tecnologia/e individuata/e in fase di domanda e i benefici per l'azienda dell'impiego della tecnologia oggetto di intervento; alla relazione dovrà essere allegata documentazione probatoria delle attività realizzate e dei risultati raggiunti;
2. Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro e non oltre il termine massimo assegnato dalla Camera di Commercio, come definito dal precedente art. 7 comma 5, pena la decadenza dal voucher.
Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la revoca parziale o totale del voucher.

ARTICOLO 14 – CONTROLLI

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.
La Camera di Commercio applica, per quanto non previsto espressamente nel presente bando, quanto disposto dal regolamento generale per la concessione di contributi camerali, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 11 in data 23/12/2003 e modificato con delibera del Consiglio camerale n. 7 del 31/7/2007.

ARTICOLO 15 – REVOCA DEL VOUCHER

1. **Il voucher sarà revocato** nei seguenti casi:
 - a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
 - b) sopravvenuto accertamento o verificarsi del venir meno dei requisiti di cui alle lettere da b) a k) dell'art. 4, comma 1;
 - c) aver sostenuto spese ammissibili per un importo inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo;
 - d) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dall'articolo 13, comma 2;
 - e) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - f) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 14 per cause imputabili al beneficiario;
 - g) esito negativo dei controlli di cui all'art. 14.
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la dott.ssa Giulia Megna, in qualità di Responsabile del Servizio Competitività Imprese e Territorio. L'istruttoria sarà curata dal Responsabile dell'Ufficio Innovazione e Sviluppo d'impresa, dott.ssa Mariangela Laganà.
2. L'inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda.
3. Ai sensi della legge 24/12/2012 n. 234, e della legge 29 luglio 2015, n. 115 i dati verranno utilizzati per la comunicazione al Registro Nazionale per gli Aiuti di Stato del Ministero dello Sviluppo Economico delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi alle imprese ai fini della verifica del rispetto del de minimis.
4. Il presente bando verrà pubblicato all'Albo camerale on line e diffusa tramite sito web, profili social, sistema CRM della Camera di Commercio di Reggio Calabria.

ARTICOLO 17 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio intende informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.
2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:
 - le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese;
 - l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.
Esclusivamente previo Suo esplicito consenso e sulla base dello stesso (art. 6 par. 1 lett. a) GDPR),

il Titolare potrà inviarle comunicazioni informative e promozionali in ordine alle attività, ai servizi, agli eventi e alle iniziative a vario titolo promossi/e dalla CCIAA e da altri Enti del Sistema camerale. Per assicurare il corretto funzionamento del servizio, la CCIAA raccoglierà, tramite cookie tecnici o tecnologie assimilabili, informazioni in ordine all'effettiva ricezione delle e-mail e/o a errori di ricezione/spedizione. Inoltre, al fine di migliorare l'efficacia delle comunicazioni con i propri utenti, la CCIAA raccoglierà e tratterà in forma aggregata informazioni relative all'apertura della e-mail ed alle interazioni con i contenuti della stessa da parte dei destinatari (es: click sui link contenuti nella e-mail). Il consenso alla ricezione di comunicazioni è da Lei revocabile in qualunque momento.

3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Punto Impresa Digitale (PID) con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.
4. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricati e nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.
I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.
5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge. In caso di revoca del consenso, i dati non verranno più utilizzati per l'invio delle comunicazioni promozionali entro 15 giorni (tempi tecnici necessari) dalla Sua richiesta di cancellazione dal servizio/revoca del consenso.
6. **Trasferimento dei dati in paesi extra-SEE:** Il Titolare potrebbe avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi di comunicazione telematica e, in particolar modo, di posta elettronica, che potrebbero far transitare i messaggi e le informazioni personali degli utenti anche in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo, o che in tali Paesi potrebbero salvare copie di backup dei dati. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali, queste società possono attuare il trasferimento solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di apposite decisioni di adeguatezza adottate dalla Commissione europea, oppure sulla base di Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione stessa. Per ottenere informazioni sull'eventuale trasferimento, è possibile contattare il Titolare ai contatti di cui al par. 8.
7. **Diritti degli interessati:** agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:
 - a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:
 - richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
 - conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
 - riceverne comunicazione intelligibile;

- ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
 - richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
 - opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
 - revocare il proprio consenso.
- b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta dpo@rc.camcom.it con idonea comunicazione;
- c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.
8. **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Reggio Calabria con sede legale in via T. Campanella 22, tel. 0965/384216, pec: cameradicommercio@rc.legalmail.camcom.it la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@rc.camcom.it